

DISEGNO di LEGGE di STABILITA' 2016

Come si evince dalla tabella riassuntiva (tratta da *lavoce.info*), la manovra complessiva prevista dalla **Legge di Stabilità** ammonta a **28,687** miliardi di euro (**31,810** se, come sembra, verrà riconosciuta in sede europea la cosiddetta clausola "migranti").

Si tratta di una manovra costruita prevalentemente in deficit (**14,581**, ovvero **17,694** mld, in funzione della approvazione della suddetta clausola), prevedendo un innalzamento del medesimo dall'**1.4%** originariamente previsto per il 2016 al **2.2% (2.4%)**. Non si tratta di "deficit spending", cioè di una manovra che utilizza deficit per finanziare gli investimenti (in particolare quelli destinati a creare lavoro), essendo che tutto il deficit servirà a disattivare -per il solo 2016- le clausole di salvaguardia (incrementi di IVA e accise, oltre alla revisione oneri fiscali deducibili e detraibili), rinviando il problema agli anni successivi.

E' evidente che servirebbe una vera riforma fiscale, di natura redistributiva e tesa a rafforzare il principio di progressività (art. 53 Cost.) per cancellare definitivamente quelle clausole.

Sotto il profilo della capacità di produrre investimenti, in particolare di quelli pubblici, si evidenzia uno dei punti di maggiore sofferenza della manovra:

- Per gli investimenti destinati allo sviluppo, si ricorrerà prevalentemente alla attivazione dei Fondi Europei, prevedendo le relative -necessarie- quote di cofinanziamento regionali e nazionali.
- Fa eccezione la modifica -positiva- della normativa riguardante il Patto di Stabilità interno, in modo particolare per i Comuni.
- La logica di fondo, in materia di sostegno agli investimenti, rimane quella degli sgravi fiscali alle imprese, con interventi a pioggia, assolutamente scollegati da qualsiasi disegno di innovazione del sistema economico, da un disegno di politica industriale nazionale (non esiste!), da un vincolo con la creazione di lavoro;
- Gran parte della previsione di crescita per il 2016 (**+1.6% Pil**) è fondata sulla ripresa dei consumi interni, sopravvalutando gli effetti sui consumi dei tagli fiscali riguardanti Tasi/Imu. E' viceversa probabile che sia stato evitato un impatto negativo su consumi e Pil derivante dal rinvio delle "clausole di salvaguardia". Rimaniamo in un quadro caratterizzato da una fase dove i segnali di ripresa economica sono essenzialmente derivati da fattori esterni alle scelte del Governo (Quantitative Easing della BCE; cambio favorevole euro/dollaro; prezzo del petrolio).

La manovra ha tre grandi aggregati nella parte relativa alle risorse:

- | | |
|--|-------------------|
| • Flessibilità europea (già descritta) | 17,694 mld |
| • Maggiori entrate
(dove emergono 2 capitoli significativi: <i>voluntary disclosure</i>
<i>e imposta e nuove gare sui giochi, per oltre 3 mld. Di euro</i>) | 5,729 mld |
| • Tagli alla spesa
(<i>Spending review ed efficientamento della spesa</i>) | 8,787 mld |

Totale **31, 810 mld**

I tagli alla spesa colpiscono pesantemente la sanità e le Regioni, per complessivi 20 mld ca. entro il 2019, producendo effetti insostenibili. A questo va aggiunto, perchè risponde alla stessa filosofia (ridurre dimensione, ruolo e funzione del "pubblico"), il sostanziale mancato finanziamento dei rinnovi contrattuali

dei settori del pubblico impiego.

Per quanto attiene gli interventi di riduzione fiscale, è bene sottolineare che:

- 1) il taglio della Tasi (**3,6 mld**) non risponde a criteri di equità e giustizia fiscale e premia soprattutto i possessori di abitazioni di valore medio e, soprattutto, alto;
- 2) le risorse fiscali destinate alle imprese (tagli Ires, cancellazione Imu agricola e tassa imbullonati, superammortamenti, ecc...) ammontano a ca. **4 mld**;
- 3) è evidente il segnale di abbassamento della guardia nella lotta all'evasione fiscale, a partire dalla misura riguardante i contanti (**passaggio dal limite di 1.000 a 3.000 euro**).

Infine, va evidenziato che non ci sono misure in **materia previdenziale**, finalizzate a modificare la "Fornero", ripristinando una adeguata flessibilità in uscita, al fine di contribuire ad affrontare l'emergenza occupazionale.

Di seguito alcune schede di sintesi relative ai principali contenuti della Legge di Stabilità 2016, nella versione depositata dal Governo al Senato lo scorso 25 ottobre.

LEGGE DI STABILITÀ 2016	Anno 2016	Anno 2016
Dati in milioni di euro	Senza clausola migranti	Con clausola migranti
TOTALE IMPIEGHI	28697	31810
MINORI ENTRATE	23776	26389
ELIMINAZIONE CLAUSOLE SALVAGUARDIA	16814	16814
ABOLIZIONE TASSA PRIMA CASA	3591	3591
ABOLIZIONE IMU AGRICOLA	400	400
ABOLIZIONE TASSA SU IMBULLONATI	530	530
RIDUZIONE IRES (DAL 2016 CON CLAUSOLA MIGRANTI; SE NO DAL 2017)	0	2612
SUPERAMMORTAMENTI	170	170
DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ	434	434
REGIMI FISCALI AGEVOLATI + DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI E AMBIENTE	299	299
SGRAVI CONTRIBUTIVI ASSUNZIONI	834	834
ALTRE MINORI ENTRATE	704	705
MAGGIORI USCITE	4921	5421
CONTRASTO POVERTÀ PIÙ ALTRE MISURE SOCIALI E PENSIONISTICHE	1100	1100
PACCHETTO ENTI LOCALI	666	1166
RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO	300	300
TERRA DEI FUOCHI	100	100
ALTRE MAGGIORI USCITE	2755	2755
TOTALE RISORSE	14116	14116
MAGGIORI ENTRATE	5729	5729
VOLUNTARY DISCLOSURE	2000	2000
IMPOSTA E NUOVE GARE SUI GIOCHI	1100	1100
FONDO PER RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	810	810
ALTRE MAGGIORI ENTRATE INDOTTE DA IMPIEGHI	610	610
ALTRE MAGGIORI ENTRATE	1209	1209
MINORI USCITE	8387	8387
CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI PA	166	166
SPESA SANITARIA (RIDETERMINAZIONE LIVELLI ASSISTENZA)	1783	1783
PAREGGIO BILANCIO PER REGIONI	1850	1850
SPESA MINISTERI	592	592
PRIVATIZZAZIONE (VENDITA IMMOBILI DIFESA)	200	200
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1590	1590
ALTRE MINORI USCITE	2206	2206
FLESSIBILITÀ UE (DEFICIT AGGIUNTIVO)	14581	17694
SALDI		
<i>VARIAZIONE NETTA USCITE</i>	<i>-3466</i>	<i>-2966</i>
<i>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</i>	<i>-18047</i>	<i>-20660</i>
<i>VARIAZIONE INDEBITAMENTO NETTO</i>	<i>14581</i>	<i>17694</i>

MISURE FISCALI E FINANZA LOCALE E REGIONALE

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (art. 3)

Sotto al Titolo II (misure per la crescita) e sotto al Capo I (riduzione della pressione fiscale) è collocato l'art. 3: eliminazione aumenti accise ed IVA. Il proposito da parte governativa è di far passare la mancata attivazione delle clausole di salvaguardia come una misura organica alla crescita e soprattutto alla riduzione di imposte.

Questo articolo disattiva tre clausole di salvaguardia ereditate dalle leggi di stabilità precedenti per un valore di 16,8 miliardi.

La mancata attivazione degli aumenti IVA ed accise viene considerata come minore entrata di pari importo; tale impegno è compensato sul versante delle risorse, maggiori entrate, da 14,6 miliardi ottenuti come "sconto" flessibilità dalla UE (cioè come autorizzazioni ad aumentare il deficit rispetto agli impegni precedentemente assunti).

E' importante considerare che questa "finzione" contabile vale il 60% dell'insieme degli impegni contenuti nella manovra.

Non si tratta di riduzione di tasse ma di mancata attivazione di nuove imposte.

Va ricordato che anche per il 2017 e 2018 ci saranno clausole da disinnescare per ulteriori importi, rispettivamente, di 11 mld e di 9,4 mld.

ELIMINAZIONE TASSA PRIMA CASA, IMU AGRICOLA E MACCHINARI IMBULLONATI (art. 4)

La manovra prevede l'eliminazione della tasi sull'abitazione principale, l'eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli limitatamente a coltivatori diretti e coltivatori agricoli professionali, l'eliminazione dell'IMU per gli "imbullonati" (macchinari ed attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo).

Il cuore dell'operazione, Tasi sull'abitazione principale, vale 3,5 miliardi e riguarda circa 17 milioni di abitazioni (3 milioni di basso valore già non pagavano la Tasi per le detrazioni introdotte dai Comuni).

Le esenzioni per i terreni agricoli e gli "imbullonati" valgono rispettivamente 400 e 530 milioni.

Sulle abitazioni accatastate come di "lusso", A1, A8, A9 (complessivamente solo 90.000) si continuerà a pagare l'IMU ma con l'aliquota fissa del 4 per mille e la detrazione standard di 200 euro! Attualmente nella stragrande maggioranza dei Comuni si applica l'aliquota massima.

Gli effetti positivi sui consumi e la crescita che, secondo il governo, l'abolizione della Tasi determinerebbe, sono, sulla base degli studi relativi all'introduzione dell'IMU nel 2012, pressoché inesistenti e non c'è traccia dell'effetto psicologico di cui parla Renzi.

Sono invece chiari e negativi gli effetti redistributivi.

L'imposta sulla prima casa è legata al valore del patrimonio immobiliare, che per quanto mal misurato dall'attuale catasto, è comunque generalmente correlato al reddito e al patrimonio del proprietario.

Dunque abolire del tutto, invece di una sua possibile revisione, l'imposta sulla prima casa significa avvantaggiare soprattutto i ricchi.

Compensazioni per i Comuni

La eliminazione sulle tre categorie di immobili priva i Comuni di entrate proprie per circa 5 miliardi (stime Anci prima della presentazione del ddl stabilità).

A copertura del mancato gettito ai Comuni vengono destinati 3.668 mln che si aggiungono al fondo di solidarietà comunale e verranno distribuiti sulla base dei gettiti Tasi/Imu di quest'anno.

Altri 115 mln servono a compensare i Comuni per la loro quota di Imu sugli "imbullonati" e altri 390 mln vanno nel fondo Tasi, introdotto nel 2014 e progressivamente ridotto (per il 2015 è di 530 mln).

L'ammontare della copertura è di 4,2 miliardi. O l'Anci sovrastima il mancato incasso Tasi/Imu o ai Comuni vengono meno risorse rispetto al 2015 per un valore di 7/800 mln.

Blocco fiscalità locale

Viene previsto il congelamento totale del fisco comunale e regionale, ad esclusione di aumenti automatici in caso di extra deficit sanitario (Regioni) e predissesto (Comuni).

Questa disposizione, per quanto prevista solo per il 2016, cancella sostanzialmente ogni autonomia finanziaria degli Enti Locali e contraddice gli impegni più volte presi per riassetto la fiscalità locale, partendo dalla istituzione di un tributo unico comunale di natura immobiliare che dovrebbe permettere agli Enti di disporre di risorse interamente proprie con le quali finanziare i servizi.

REGIONI E CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (art. 34)

A fronte di un taglio dei trasferimenti per il 2016, previsto dalla legge di stabilità 2015, di 2,2 mld, la manovra attuale ne prevede una "sterilizzazione" di 1,3 miliardi, neutralizzando più della metà del taglio.

Quindi residua un taglio di 900 mln. Restano confermati per le Regioni "contributi alla finanza pubblica" pari a 3980 mln per il 2017 e 5.480 per il 2018 e 2019.

COMUNI E NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (art. 35)

Attraverso passaggi e meccanismi piuttosto complicati questo articolo determina il superamento del vecchio patto di stabilità. Dal vecchio patto fondato sulla "competenza mista", su otto saldi da rispettare in corso d'anno, meccanismi che hanno prodotto un crollo degli investimenti e saldi inutilizzabili accumulati dai Comuni per oltre 2 mld, si passa al solo obbligo di non chiudere in deficit il saldo finale di competenza, cioè la differenza tra entrate e uscite complessive dell'anno. Al fine di tale saldo, per il 2016 non sono considerate le spese degli Enti Locali per interventi edilizia scolastica, fino a un limite massimo complessivo di 500 mln.

Gli effetti su una rinnovata possibilità di investimenti da parte dei Comuni potrebbero essere rilevanti.

Resta il nodo risorse con la totale centralizzazione imposta quest'anno e la compromissione di autonomia risultante dal blocco della fiscalità locale.

NORME FINANZIARIE PER PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (art. 38)

L'ulteriore taglio per le Province previsto per il 2016 di 750 mln, viene ridotto a 600 mln. Uno sconto assolutamente insufficiente ad evitare dissesti diffusi e la compromissione dei servizi e delle funzioni residue.

Per le Città metropolitane la precedente riduzione di fondi prevista per il 2016 pari a 250 mln viene cancellata e quindi questi Enti potranno nel 2016 contare sulle stesse risorse del 2015.

Viene inoltre istituito per l'anno 2016 un fondo di 100 mln che, delle more del processo di riordino delle funzioni e del definitivo trasferimento del personale concorre alla retribuzione del medesimo personale.

"L'EVASIONE PAGA IN CONTANTI" (art. 46)

E' previsto l'innalzamento del limite all'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro motivando tale scelta con l'obiettivo di incoraggiare i consumi.

Tutta la letteratura economica e le Autorità addette a contrastare evasione e riciclaggio attestano che evasione e transazione illecite sono direttamente collegate alle tipologie dei pagamenti e che laddove maggiore è l'uso del contante, maggiore è l'evasione.

L'articolo abroga inoltre la norma che prevede che il pagamento dei canoni di locazione di abitazione non possono essere corrisposti in contanti.

La motivazione è che l'attuale regola crea disagio per le locazioni turistiche (notoriamente regolari!!!) e più in generale ai soggetti che operano correttamente.

E' un chiaro segnale di compiacenza ai fenomeni evasivi e al riciclaggio.

FISCALITA' DELLE IMPRESE

RIDUZIONE IRES (art.5)

Il ddl prevede riduzioni dell'aliquota IRES per 3 punti nel 2016 e per 0,5 punto nel 2017 a condizione che, in sede europea, venga riconosciuto un margine di "flessibilità" correlato all'emergenza, e ai costi relativi, derivanti dai flussi di immigrazione.

In sostanza dovrebbe essere autorizzato all'Italia un aumento dell'indebitamento netto di 3.113 mln.

Qualora questo riconoscimento venisse recepito, perché risorse aggiuntive legate all'immigrazione dovrebbe essere destinate per l'85% alla riduzione delle imposte sui profitti delle società?

(super) AMMORTAMENTI (art.7)

I titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che fanno investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016, ai fini della determinazione della quota di ammortamento e conseguenti imposte sui redditi, godono di una maggiorazione del costo di acquisizione del 40%.

REGIME FISCALE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI (art. 8)

Per rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario viene modificata, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la normativa in essere (L. 190/2014).

E' altresì prevista l'esclusione dall'accesso al suddetto regime per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Inoltre allo scopo di favorire l'avvio di nuove attività produttive, è disposta la riduzione dal 15 al 5% della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta per i primi cinque anni di attività.

LAVORATORI AUTONOMI (art. 14)

I lavoratori autonomi, con partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, co. 79, della n. 247/2007, è confermata al 27% anche per l'anno 2016. Dopo dovrebbe passare al 33%.

Inoltre, al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è prevista l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Inoltre, al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è prevista l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

SANITÀ (art. 30-31-32)

In base alla tabella sotto riportata si evince che il **FSN è rideterminato per 2016 a 111,00 Miliardi**

Legge	Fondo sanità anno 2015	Fondo sanità anno 2016
(Patto per la Salute 2014/2016) Legge 190/2015 articolo 1 comma 556	112,062 miliardi	115,444 miliardi
Attuazione Legge Stabilità 2015: Legge n 125/2015 articolo 9 septies comma 1	109,710 miliardi	113,097 miliardi
Fondo ipotizzato da Renzi per la Legge di stabilità 2016		111,000 miliardi
TAGLI al Fondo Sanità	-2,352 miliardi	-4,4 MILIARDI

Rispetto al FSN 2015 sembrerebbe un aumento di 1, 290 Miliardi ma si deve tenere conto di alcuni elementi:

- **800 milioni** per il rifinanziamento dei **LEA sono** nei 111,00 miliardi e **sono vincolati**;

- il **rinnovo del CCNL dei** dipendenti della sanità compresi i convenzionati sono a carico dei rispettivi bilanci delle aziende e quindi **sono dentro i 111,00 miliardi**. Se si ipotizza il sotto finanziamento previsto per gli statali stiamo parlando di altri 300 milioni;

- **Il piano vaccini** che dovrebbe essere per il 2016 circa **300 milioni non è finanziato** in legge di stabilità e quindi....;

- non si dice nulla sul finanziamento dei farmaci salvavita, oncologici ed epatite C. **Sul 2015** questo fondo **ammontava a 500 milioni** di cui 100 a carico dello Stato ma 400 a carico delle Regioni e quindi all'interno del FSN.

Se non ci saranno modifiche rispetto ai punti problematici evidenziati il rischio vero è che nel 2016 il FSN sia più basso di quello del 2015.

Viene previsto per il 2016 per le AO (Aziende Ospedaliere), AOU (Aziende Ospedaliere Universitarie) ed IRCCS una verifica entro il 30 giugno di ogni anno se le Aziende presentano uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% ai suddetti ricavi, o, in valore assoluto pari almeno a 10 milioni di euro oltre alla verifica del mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità, esiti delle cure.

La verifica comporta che con una regolamentazione definita dalla norma che le Aziende debbano presentare piani di rientro approvati dalla Giunta Regionale.

Questa metodologia è una novità rispetto al normativa precedente che prevedeva il pareggio di bilancio quale vincolo per le Aziende e per la Regione e quindi potrebbe comportare problemi anche per le aziende della nostra regione.

Per il 2017 è previsto anche per le Aziende USL.

E' prevista la possibilità per le regioni che hanno riorganizzato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della legge, il proprio servizio sanitario regionale o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, di realizzare aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende sanitarie ospedaliere-universitarie nelle ASL previo protocolli d'intesa tra regioni e università interessate.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI (art.24 commi 1-5)

Costituzione "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"

La costituzione del Fondo è finalizzata a finanziare l'attuazione del "Piano nazionale per la lotta alla povertà e all' esclusione sociale" che avrà cadenza triennale.

Le risorse assegnate per il 2016 ammontano a 600 mnl di euro.

A decorrere dal 2017 la somma è di 1000 mnl di euro.

I 600 mnl per il 2016 incrementano fondi già esistenti finalizzati a misure in parte di tipo sperimentale. Pertanto sono così destinati:

- a) 380 mln all'estensione su tutto il territorio nazionale del sostegno all'inclusione attiva (SIA) sperimentato in 12 città italiane. Va evidenziato che l'estensione avviene con le regole attuali, pertanto riguarderà famiglie con minori.

- b) 220 mln andranno ad integrare l'ASDI il sussidio introdotto con il Jobs Act per i disoccupati che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione e con minori a carico o con almeno 55 anni.

Al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il 2016, sono destinate anche le risorse già disponibili in altre misure.

Per il 2017 il principale aspetto da evidenziare, così come descritto nella relazione tecnica, è l'intenzione di riordinare il sistema dei diversi trattamenti, indennità, integrazioni al reddito ecc. introducendo un' unica misura di contrasto alla povertà razionalizzando gli strumenti esistenti.

La disposizione è indubbiamente un passo avanti, almeno nelle intenzioni, nella direzione di introdurre misure strutturali e non una tantum.

Commi 6-7-8: viene istituito in via sperimentale per il triennio 2016,2017,2018 il **“Fondo per la povertà educativa”**. Il fondo viene alimentato attraverso la riassegnazione alle Fondazioni bancarie (per il sostegno di iniziative contro l'infanzia povera) di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo stesso. Il credito sarà pari a 100 milioni di euro l'anno. Con apposito decreto saranno definite le disposizioni applicative necessarie.

“ NON AUTOSUFFICIENZA E ADOZIONI INTERNAZIONALI” (art. 25)

Viene Istituito un Fondo, nell'ambito delle misure a sostegno delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, con una prima dotazione di 90 mln di euro. La regolamentazione ed i criteri saranno definiti in apposito decreto.

La somma prevista per il Fondo nazionale non autosufficienza per il 2016 è di 150 milioni di euro, comprensiva del finanziamento per gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

La Legge di stabilità 2015, destinava a decorrere dal 2016, **250 mln di euro. Pertanto la somma delle risorse per il Fondo nazionale non autosufficienza per l'anno 2016, è di 400 milioni di euro. Da notare che l'ammontare complessivo delle risorse è pari a quello assegnato nel 2015** (così ripartiti: 390 milioni alle Regioni e 10 milioni trattenuti presso il Ministero).

Vengono inoltre stanziati risorse per il **Fondo per le adozioni internazionali**, 15 mln annui a partire dal 2016. **La copertura finanziaria avviene attraverso la riduzione del Fondo politiche per la famiglia. Pertanto non sono aggiuntive ma cambia solo la finalizzazione.**

Per ciò che attiene ad altri Fondi, **quali ad esempio il Fondo nazionale politiche sociali, il Fondo nazionale per il servizio civile, Fondo nazionale infanzia e adolescenza** dalle tabelle allegate al testo inviato alla Commissione del Senato, si evince il **medesimo stanziamento delle somme previste per l'anno in corso.**

Non trovano conferma stanziamenti previsti nelle leggi di stabilità precedenti quali:

- 112 milioni da destinare al potenziamento della rete territoriale dei servizi socio- educativi per la prima infanzia (nidi).
- nell'ambito delle politiche per la casa per ciò che attiene al **Fondo per il sostegno all'affitto**, l'ultima erogazione ha previsto uno stanziamento di **200 milioni di euro** ripartiti in 2 annualità: 100 nel 2014 e 100 nel 2015. **Senza ulteriori previsioni il Fondo è attualmente finanziato soltanto fino al 2015.**

RINNOVI CCNL PUBBLICI DIPENDENTI ED ORGANICI (art. 16 e 27)

La legge di stabilità 2016 prevede all'art 27 (Esigenze indifferibili) lo stanziamento per il rinnovo dei dipendenti statali e li quantifica per il triennio 2016-2018 in:

- **300 milioni di cui 74** per il personale delle Forze Armate e Corpi di Polizia e **7** per il personale statale in regime di diritto pubblico.

In pratica per i dipendenti statali sono previsti 219 milioni per il triennio 2016/18 dopo 6 anni di non rinnovo contrattuale

Per il restante personale (sanità, enti locali, scuola) che non appartiene alle Amministrazioni Statali gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016/2018 **sono posti a carico dei rispettivi bilanci, quindi le risorse sono da trovare e dovrà essere emanato un apposito DPCM per fissare i criteri di determinazione degli oneri, in coerenza comunque con quanto previsto per i dipendenti statali.**

Sul tema organici all'art 16 vengono reintrodotti limiti **al turnover** sia nelle Amministrazioni statali sia in quelle locali (Regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) portando la spesa per i prossimi tre anni 2016/2018 al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Sono inoltre resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti in tutte le PA al 15/10/2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla cd "riforma Madia" (legge n. 124/2015) e di quanto previsto in ordine alla mobilità ed al trasferimento delle funzioni e del personale, anche dirigenziale, delle Province.

Il turnover in base alla normativa attuale prevedeva percentuali di copertura al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% per il 2018.

Sempre nelle more della adozione dei decreti legislativi sulla Dirigenza e sulla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previsti dalla "Riforma Madia" sono **"congelate"**, all'importo determinato in ogni singola Amministrazione nell'anno 2015, le risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti, che viene inoltre automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Taglio anche sulla scuola con una riduzione di 60 milioni per le supplenze brevi.

MERITO (RICERCA) E UNIVERSITA' (art.15 e 17)

Contrariamente alle voci di un piano straordinario di reclutamento non è previsto nessun tipo di investimento aggiuntivo per assumere precari e nuovo personale di ricerca.

In questo quadro l'infrastruttura della Ricerca pubblica, già smantellata da defianziamento, tagli e accorpamenti, inizia una fase di vera e propria chiusura. Continuare con la politica di tagli alle risorse del sistema pubblico della Ricerca significa assicurare al Paese di collocarsi definitivamente agli ultimi gradini della scena economica internazionale.

UNIVERSITA'

Sul Disegno di Legge Stabilità 2016:

- 1) La previsione dell'assunzione di 1000 ricercatori a tempo determinato di tipologia b è insufficiente rispetto alle aspettative e alle necessità, visto il forte impoverimento di ricercatori e docenti degli ultimi anni.
- 2) La prevista chiamata dei 500 Professori deve avvenire senza l'introduzione di nuove regole rispetto alle normali procedure di reclutamento.
- 3) Le risorse per le borse di studio, che sono insufficienti rispetto alla necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti, vanno aumentate.

MISURE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO (art.18)

SETTIMA SALVAGUARDIA PER GLI ESODATI

Il numero dei possibili fruitori della settima salvaguardia è di 26.300 unità (quelli esclusi sono ancora moltissimi). Si tratta di lavoratori collocati in mobilità, per cui è prevista l'estensione ai fruitori di

trattamento speciale edile e a lavoratori la cui azienda ha cessato l'attività o è stata interessata a procedura concorsuale. I lavoratori cessati entro il 31/12/2014 dovranno maturare il diritto a pensione durante il periodo di fruizione dell'indennità ovvero se cessati entro il 31/12/2012 il diritto può essere perfezionato con il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dal termine dell'indennità

I lavoratori che hanno decorrenza di pensione entro il 6/1/2017 possono accedere alla settima salvaguardia solo se hanno i seguenti requisiti:

- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari, in base a provvedimenti precedenti
- lavoratori cessati dall'attività lavorativa per accordi collettivi, individuali o risoluzioni unilaterali,
- lavoratori che hanno fruito del congedo straordinario per assistere figli disabili gravi (L.104/92). Esclusi chi ha fruito del congedo o permessi per coniuge o genitore come invece era previsto dai precedenti provvedimenti.
- lavoratori a tempo determinato, esclusi i lavoratori agricoli e gli stagionali.

Le modalità di accesso sono le medesime previste nei precedenti provvedimenti.

Compete all'INPS il monitoraggio e la pubblicazione in Internet delle domande accolte e respinte in funzione non solo dei requisiti soggettivi, ma nel limite di spesa previsto.

Alcune valutazioni a commento dell'art.18. Questo ulteriore contingente non soddisfa ancora la platea dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro senza diritto a pensione, infatti resterebbero esclusi quasi 23.000 lavoratori (il numero esatto non lo conosce neppure l'INPS!). Si tratta quindi di un altro provvedimento "tampone" e ancora una volta migliaia di lavoratori resteranno senza salario e senza pensione a causa dell'applicazione retroattiva di norme restrittive sulla previdenza.

OPZIONE DONNA, INVECCHIAMENTO ATTIVO E NO TAX AREA (art. 19)

OPZIONE DONNA

COMMA 1. Per quanto riguarda "l'opzione donna" è bene precisare che era stata prevista dall'articolo 1, comma 9 legge 243 del 23/8/2004 (legge Maroni) in via sperimentale. La norma stabiliva che *in via sperimentale* fino al 31/12/2015, le lavoratrici dipendenti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome) potevano accedere al trattamento pensionistico di anzianità se avessero optato per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. *Entro il 31 dicembre 2015 il Governo doveva verificare i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.*

Successivamente il D.L. 201/2011 ("Salva Italia") ha previsto che le lavoratrici per poter effettuare la scelta "dell'opzione donna" dovessero maturare i requisiti entro il 2014.

In questo senso l'art. 19 *"al fine di portare a conclusione la sperimentazione"* ripristina l'applicazione della legge Maroni *"anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti.....entro il 31/12/2015....* Attenzione ! A tale data le lavoratrici dipendenti dovranno avere 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi e percepiranno la pensione dopo 12 mesi, mentre quelle autonome 58 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi percepiranno la pensione dopo 18 mesi. _Per coprire gli oneri derivanti dalla proroga dell'opzione donna viene ridotta l'autorizzazione di spesa per il fondo degli "esodati" di 160 milioni per l'anno 2016 e 49 milioni per il 2017!!!

Alcune valutazioni a commento del comma 1 art.19. Negli anni successivi al 2004, "l'opzione donna" non è stata molto utilizzata, soprattutto perché il calcolo interamente contributivo opera una decurtazione media di circa il 30% (l'oscillazione varia dal 10%al 50%) rispetto al trattamento pensionistico e la pensione viene percepita dopo 12 mesi per effetto della cosiddetta "finestra". Con l'entrata in vigore della riforma Fornero nel 2012 e a causa del perdurare della crisi, l'opzione donna è diventata per molte lavoratrici (soprattutto dipendenti del P.I.), in situazione di grave difficoltà lavorativa e/o di disagio familiare, l'unica possibilità per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, pagando naturalmente un prezzo molto alto in termini di

riduzione dell'importo di pensione. In questo senso, CGIL, CISL, UIL hanno sostenuto l'esigenza di applicare la normativa originaria (rivendicando che essendo una norma sperimentale non si debbono aggiungere i 3 mesi per l'aspettativa di vita) senza però farne una bandiera, anche perché c'è la volontà di portare avanti una mobilitazione sul ripristino della flessibilità nell'accesso al pensionamento per tutti. Infine è grave e inaccettabile che per la copertura finanziaria del prolungamento dell'opzione si prelevino le risorse dal fondo per gli esodati (e non solo come si potrà constatare in seguito).

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

COMMA 3. Per concorrere alla copertura del costo del comma 1 (opzione donna) e per coprire le minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 (aumento della no tax area) il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni previsto dall'art.1 comma 483 del 27/12/2013 (meccanismo Letta) viene prorogato dal 2016 al 2018. *In sostanza il "meccanismo Letta" sulla rivalutazione - 100% per i trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo; 95% per le pensioni fino a 4 volte il minimo; 75% per le pensioni fino a 5 volte il minimo; 50% per le pensioni fino a 6 volte il trattamento minimo; 45% per le pensioni superiori il minimo (le percentuali sono calcolate su tutto l'importo di pensione) – che doveva cessare al 31/12/2016, viene prorogato fino al 31/12/2018.*

Alcune valutazioni a commento del comma 3 art.19. Dal 1/1/2017 doveva rientrare in vigore la legge 388/2000 (100% fino a 3 volte il minimo; 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo; 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo), ma il disegno di legge di stabilità 2016 ha prorogato le perequazioni ridotte del "meccanismo Letta" (che si applicano sulle percentuali di riduzione della legge 388/2000) per finanziare il costo dell'opzione donna e la riduzione delle tasse sulle pensioni. Insomma con una mano si dà e con l'altra si prende. La richiesta di SPI,FNP,UILP è di ritornare al meccanismo del governo Prodi: 100% fino a 5 volte il minimo, 75% sulle quote di pensione superiori a 5 volte il minimo.

PRELIEVI DAL FONDO ESODATI E DAL FONDO LAVORI USURANTI

COMMA 4. Per coprire le minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale sulle pensioni (di cui al comma 5) viene ridotto il Fondo per gli esodati (art. 1, comma 235, primo periodo, legge 228/2012) di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e viene ridotto il Fondo per i lavori usuranti (art.1, comma 3 lettera f) legge 247/2007) di 140 milioni nel 2017, 110 milioni nel 2018, 76 milioni nel 2019 e 30 milioni nel 2020.

NO TAX PER I PENSIONATI

COMMA 5. Dal 1/1/2017 per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni la no tax area viene portata a 7.750 euro, per gli ultrasettantacinquenni la no tax area viene portata a 8.000 euro (equiparandola a quella dei lavoratori dipendenti).

Alcune valutazioni a commento del comma 5 art. 19. L'equiparazione della no tax area a quella dei lavoratori dipendenti era una rivendicazione ventennale da parte dei sindacati pensionati. Il problema è rappresentato dalla decorrenza (1/1/2017) ed dal fatto che comunque per coloro che hanno meno di 75 anni la no tax area resta sempre inferiore a quella dei lavoratori dipendenti.

INVECCHIAMENTO ATTIVO: PART TIME

E' una misura a favore dei dipendenti privati iscritti all'AGO, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. I suddetti dipendenti possono, se in possesso dei requisiti minimi per la vecchiaia (almeno 20 anni di contributi), ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% (sottoscrivendo un contratto part time). E' necessario l'accordo con il datore di lavoro.

Ai lavoratori verrà riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici che sarebbe stata a carico dal datore di lavoro per le ore di lavoro non prestate.

La misura di cui si parla potrà essere utilizzata per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al "beneficio" del part time e la data di maturazione del requisito anagrafico per la vecchiaia.

Le somme erogate al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

La facoltà di chiedere il part time e la somma corrispondente ai contributi è concessa, a domanda, previa autorizzazione della DTL territorialmente competente.

Per i periodi di riduzione dell'orario di lavoro è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Verrà fatto monitoraggio della spesa.

Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'INPS e alla DTL della stipulazione del contratto e della relativa cessazione. Il beneficio è riconosciuto dall'Istituto di previdenza, qualora ne ricorrano i presupposti e requisiti, secondo modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e MEF.

RIDUZIONE RISORSE AI CAAF (Art. 33)

COMMA 3. Dall'anno 2016 le dotazioni finanziarie che riguardano le attività svolte dai CAAF sono ridotte di 100 milioni di euro. Con DM dell'economia e finanze entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge sono rideterminati i compensi spettanti a CAAF in modo da realizzare i risparmi di spesa previsti.

RIDUZIONE RISORSE AI PATRONATI (Art. 33)

COMMA 11. Dall'anno 2016 gli specifici stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (art.13 comma 1, legge 152/2001) sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro. Dall'anno 2017 la percentuale, per gli stanziamenti in sede previsionale (anticipazioni) è stabilita nella misura del 60% (con la L.190/2014 -legge stabilità 2015 -è stata ridotta al 72%, prima era all'80%, commi 4 e 5, art.13 legge 152/2001). Sulla base del gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nel 2015, l'aliquota di prelevamento (per i Patronati) è rideterminata nella misura di 0,183% (con la L.190/2014 era stata ridotta a 0,207%, prima era 0,226 %, art.13 comma1 legge 152/2001).

Alcune valutazioni a commento del comma 11 art. 33. Il taglio sul finanziamento pubblico dei Patronati (costituito da un Fondo alimentato esclusivamente da risorse dei lavoratori e dei datori di lavoro) si compone di 2 aspetti: la riduzione di 48 milioni di euro (che vanno sommati ai precedenti 35 della legge di stabilità 2015) che si basano sulla diminuzione strutturale delle aliquote di calcolo che passano dallo 0,207% allo 0,183% e quello derivante dal calo del 12% delle somme dovute anticipatamente. Un intervento molto pesante legato esclusivamente alla riduzione delle spese che colpisce gli istituti che svolgono, gratuitamente per legge, attività di tutela e di sostegno a lavoratori, pensionati e cittadini.

MISURE LAVORISTICHE

PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (articolo 11)

Chi assume un dipendente a tempo indeterminato o converte un contratto a tempo determinato in contratto a T.I. avrà diritto ad uno sgravio sui contributi INPS dovuti all'ente previdenziale, con esclusione di quelli dovuti all'INAIL che dovranno essere versati per intero.

Lo sgravio è però ridotto al 40% per l'anno 2016 e non deve superare l'importo annuo di euro 3.250.

Quindi dagli attuali 8.060 euro annui si passa, quanto alle assunzioni effettuate dall'1.1.2016 al 31.12.2016, ad un max di sgravio di 3.250 euro. La durata dello sgravio non può superare i 24 mesi rispetto ai 36 mesi della norma vigente.

Gli sgravi in questione non sono cumulabili (contrariamente alle assunzioni avvenute entro il 31.12.2015) con le agevolazioni/riduzioni contributive previste da altre disposizioni di legge.

Gli sgravi non competono:

- per le assunzioni in apprendistato e per i lavoratori domestici
- per l'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro o che abbiano già fruito delle agevolazioni
- ai datori di lavoro che, in prima persona, o attraverso società controllate e/o collegate, risultano avere già in essere un contratto a tempo indeterminato agevolato nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Nel caso di subentro in appalto il datore di lavoro subentrante avrà diritto a fruire delle eventuali agevolazioni contributive riferite al lavoratore presso il precedente appaltatore, nel limite della durata spettante presso il datore cessante l'appalto stesso.

Gli sgravi spettano anche per le assunzioni in agricoltura, con finanziamenti differenziati a seconda della qualifica rivestita e nel limite delle risorse assegnate anno per anno, che verranno monitorate dal ministero.

PREMIO PRODUTTIVITÀ (art. 12)

Rientra in questo ambito qualsiasi tipo di erogazione aziendale frutto di accordi sindacali aziendali o territoriali riconducibili specificatamente a risultati/parametri che misurino produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché eventuali somme erogate dall'azienda a titolo di "partecipazione agli utili" di impresa.

Per queste erogazioni l'imposta sul reddito risulta agevolata al 10% rispetto a quella normalmente prevista (dal 23% in su...).

L'importo massimo che può beneficiare di detto trattamento è pari ad € 2.000 (€ 2.500 nei casi di coinvolgimento paritetico dei Lavoratori nell'organizzazione del lavoro....).

Il limite annuo di reddito del Lavoratore per poterne beneficiare è di € 50.000.

La norma relativa al "premio di produttività" ripristina il beneficio fiscale che, per l'anno 2015, non era stato rifinanziato.

"WELFARE AZIENDALE"

La novità sta nell'estensione degli interventi considerati di "welfare aziendale", ampliando le casistiche previste dal TU sulle imposte dei redditi, dei "servizi" che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Per quanto attiene alle casistiche aggiuntive si tratta di servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, borse di studio a favore anche dei familiari, ed assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

In questi casi specifici l'importo massimo che può beneficiare di detto trattamento può arrivare fino a € 5.164,57

In alternativa alla riscossione del Premio, inteso storicamente e culturalmente come quota economica "ad integrazione della retribuzione normalmente spettante", viene stabilito che il Lavoratore possa richiedere di destinare tale quota (anche parzialmente) al Fondo di previdenza complementare o ad Enti o Casse aventi fini assistenziali, o a prestazioni di welfare aziendale (come prima specificato). In tal caso le somme erogate a tale titolo non costituiscono reddito di lavoro dipendente né sono soggette all'imposta agevolata del 10%.

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (art.20)

L'articolo 20 introduce una “riduzione” degli ammortizzatori sociali in Deroga, limitandone l'utilizzo alla “transitorietà” necessaria a passare dal vecchio sistema degli ammortizzatori al nuovo (D.L. 148 del 14/9/2015).

Pur confermando la durata annua (2016), riduce la copertura ad una massima di 3 mesi (invece dei 5 precedenti) per la Cassa integrazione in Deroga e di 4 mesi (invece dei 5 precedenti) della Mobilità in deroga.

Lo strumento della Deroga, come ammortizzatore straordinario per gestire la “crisi”, doveva in tutti i modi cessare al 31/12/2015, termine entro il quale doveva essere quindi completata la riforma degli ammortizzatori.

Vista l'emanazione del Decreto attuativo del Jobs Act sugli ammortizzatori, con il quale nei fatti si riducono le coperture e si sposta sul sistema assicurativo (Fondi di solidarietà) la copertura sociale delle crisi, si è reso necessario riproporre la Deroga stessa (se pur in misura ridotta 250 - milioni di €) per coprire il periodo necessario alla costituzione e/o riformulazione dei Fondi di solidarietà (FIS – FSBA).

INTERVENTI COFINANZIATI E MISURE EUROPEE

- l'art 40 prevede la istituzione di un Fondo di Rotazione per rendere disponibili i cofinanziamenti europei alle regioni che riscontrano difficoltà ad accedervi. La cosa non dovrebbe riguardare la nostra regione perché già impegnata, con risorse regionali, ad utilizzare i fondi in oggetto per il sessennio 2014/2020;
- il comma 13 del medesimo articolo riguarda invece i Fondi per la Coesione e lo Sviluppo recuperando le risorse non utilizzate del sessennio precedente, previa delibera del Cipe entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge;
- l'art 41 disciplina l'utilizzo delle risorse poste a disposizione del cosiddetto “Piano Juncker” attraverso la Cdp;
- l'art 43 prevede l'istituzione di un fondo per l'ammodernamento del parco mezzi del Tpl, recuperando risorse già previste dalle precedenti leggi di stabilità e attraverso l'acquisto diretto o tramite società specializzate.